

Allegato " " Rep. n.

Statuto della Fondazione

"PRIORITALIA "

1. Costituzione

È costituita la Fondazione denominata:

"PRIORITALIA".

La Fondazione è apolitica, apartitica, aconfessionale e senza fini di lucro. La Fondazione, più in generale, risponde ai principi ed allo schema giuridico delle Fondazione di erogazione.

La durata della Fondazione è illimitata.

2. Sede

La Fondazione ha la sua sede legale e operativa in Roma. In ragione delle sue attività istituzionali la Fondazione può trasferire la sede in altra città ed istituire, se del caso, sedi secondarie e/o di rappresentanza in altre città italiane o anche all'estero, di volta in volta istituite con determinazioni assunte dagli organi sociali competenti sulla base del presente statuto.

3. Oggetto sociale e scopo

La Fondazione non ha scopo di lucro.

La Fondazione intende promuovere, nei confronti di tutte le componenti della Società Italiana, i valori e la cultura manageriale a vantaggio dell'interesse comune. Intende farlo promuovendo studi, confronti e formulando valutazioni e proposte coerenti con detti valori e detta cultura da mettere a disposizione della politica, delle Istituzioni e della Società per favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale del Paese che risulti equo, inclusivo, meritocratico, pienamente inserito in una dimensione ed una visione europea.

La Fondazione intende promuovere, altresì, lo sviluppo produttivo e l'economia dei servizi sostenendo l'imprenditorialità giovanile e le tecnologie innovative volte a soddisfare i bisogni dei cittadini. Intende farlo aprendosi al dialogo e alle partnership con tutti gli attori che svolgono un ruolo centrale nel sistema istituzionale, economico e sociale, adottando un metodo fondato sulla collaborazione.

La Fondazione, per il raggiungimento del suddetto scopo, valorizza l'impegno civile della comunità manageriale, anche attraverso il supporto a progetti innovativi e misurabili che si ritengano coerenti con il sistema di conoscenza e competenza proprio dei soggetti fondatori.

La Fondazione persegue inoltre finalità di solidarietà sociale senza distinzione di sesso, razza, religione, lingua, opinioni politiche, condizioni sociali e personali.

4. Attività

Per il raggiungimento dell'oggetto sociale e dello scopo la Fondazione promuove iniziative, attività ed eventi di ogni forma quali, a titolo esemplificativo ma non esclusivo:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve, medio o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Associazione;
- b) stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione a terzi di parte delle attività;
- c) partecipare o stipulare accordi di partenariato con Associazioni, Enti ed Istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe o collegate a quelle della Fondazione;
- d) promuovere od organizzare corsi di formazione, stage, anche internazionali, e scambi culturali;
- e) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere;
- f) organizzare seminari, convegni e giornate di studio, sempre nell'ambito degli scopi di cui all'Art 3 del presente Statuto;
- g) istituire premi e borse di studio;
- h) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, conduttrice, comodataria o comunque posseduti;
- i) iniziative ed eventi di mediazione culturale e integrazione;
- l) iniziative ed eventi di diffusione della cultura e delle regole della democrazia;
- m) corsi per acquisire competenze relative all'inserimento nel mondo del lavoro;

- n) realizzazione e promozione di campagne informative mirate;
- o) creazione e gestione di strumenti editoriali, informatici e di comunicazione telematica comprese banche dati e catalogazione nel rispetto della normativa sulla privacy e delle norme in materia di editoria e delle attività riservate;
- p) attività di studio e ricerca, anche in una prospettiva interuniversitaria, nazionale ed internazionale;
- q) creazione o adesione a reti, network, partnership con soggetti aventi le stesse finalità di utilità sociale no profit a livello nazionale e/o internazionale;
- r) esame e validazione di progetti di utilità sociale, anche in cooperazione con analoghi organismi no profit a livello nazionale e/o internazionale e controllo periodico degli avanzamenti dei progetti stessi, mediante l'utilizzo di strumenti di valutazione secondo gli standard internazionali di efficacia ed efficienza.

Per il conseguimento degli scopi di cui ai punti in precedenza, la Fondazione può esercitare attività produttive e di servizi, direttamente connesse o accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse sia direttamente sia attraverso enti.

La Fondazione, nel rispetto dei criteri di sana e prudente gestione, previo ottenimento delle eventuali autorizzazioni previste dalla legge, potrà compiere le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari necessarie e opportune per il conseguimento degli scopi sociali

La Fondazione non potrà comunque svolgere funzioni creditizie o erogare finanziamenti o sovvenzioni, diretti o indiretti, a favore di enti aventi fini di lucro o a favore di imprese di qualsiasi natura, fatta eccezione per le imprese strumentali.

Per il perseguimento delle finalità suesposte, la Fondazione potrà stipulare ogni atto o contratto; amministrare i beni di cui sia proprietaria, conduttrice, comodataria o di cui abbia a qualsiasi titolo il possesso; stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività; svolgere ogni altra attività idonea e di supporto al perseguimento delle attività istituzionali.

Articolo 5 - Fondo di Dotazione

Il Fondo di Dotazione è costituito dai:

- conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento dello scopo della Fondazione stessa, effettuati a tale titolo dai Fondatori e/o da altri partecipanti come risultanti, in primis, dall'Atto Costitutivo;
- dai beni mobili e immobili che perverranno alla Fondazione da enti o da privati quale espressa contribuzione al fondo di dotazione;
- dalle elargizioni fatte dai Fondatori, enti o privati con espressa destinazione a incremento del fondo di dotazione;
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Collegio dei Fondatori, può essere destinata a incrementare il fondo di dotazione;
- da contributi attribuiti al fondo di dotazione dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici nazionali o esteri;
- dagli eventuali avanzi delle gestioni annuali, non impiegati per il ripianamento di eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività, destinati con apposita delibera del Collegio dei Fondatori a incrementare il fondo di dotazione.

Articolo 6 - Fondo di gestione

Il **Fondo di Gestione** della Fondazione è costituito dal:

- a)** Fondo di Funzionamento;
- b)** Fondo dei Donatori.

Ad alimentare il Fondo di Funzionamento concorrono le seguenti forme di contribuzione non specificamente destinate al Fondo di Dotazione:

- "contribuzioni annuali", aggiuntive a quelle iniziali, conferite dai Fondatori. Dette "contribuzioni annuali" potranno anche essere diverse negli importi fra i Fondatori e verranno deliberate dal Consiglio Direttivo necessariamente all'unanimità.
- le rendite e i proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- le eventuali donazioni o disposizioni testamentarie;
- gli eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici, nazionali o esteri;
- dai contributi, diversi da quelli annuali, in qualsiasi forma concessi dai Fondatori con espressa destinazione;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie,

strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse del Fondo di Funzionamento saranno impiegate per il funzionamento e gestione operativa della Fondazione stessa.

Ad alimentare il Fondo dei Donatori concorrono le seguenti forme di contribuzione (effettuabili anche dai medesimi Fondatori), non specificamente destinate al Fondo di Dotazione o al Fondo di Funzionamento, e con espressa indicazione del progetto che si intende finanziare integralmente o contribuire a finanziare in parte:

- le donazioni e le elargizioni da parte di enti o di privati, con espressa destinazione a incremento del Fondo dei Donatori;
- la parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Collegio dei Fondatori, può essere destinata a incrementare il Fondo dei Donatori;
- gli eventuali contributi attribuiti al Fondo dei Donatori dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici nazionali o esteri;
- gli eventuali avanzi delle gestioni annuali, non impiegati per il ripianamento di eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività, destinati con apposita delibera del Collegio dei Fondatori a incrementare il Fondo dei Donatori.

Gli utili o gli avanzi di gestione saranno, in ogni caso, impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. È fatto, sempre, espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Fondazioni o Associazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Articolo 7 - Fondatori

Sono Fondatori le Organizzazioni Manageritalia e CIDA che hanno sottoscritto l'atto costitutivo della Fondazione. Possono divenire Fondatori, nominati tali con delibera adottata all'unanimità dal Collegio dei Fondatori, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che vogliano contribuire al Fondo di Dotazione o anche al Fondo di Gestione, con versamenti in denaro ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo

o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Collegio dei Fondatori stesso. Alla loro nomina potranno conseguire le opportune modifiche statutarie.

Per l'ammissione è necessario presentare domanda scritta sulla quale delibera il Collegio dei Fondatori a suo insindacabile giudizio.

La carica di fondatore è a vita, salvo l'esercizio del diritto di recesso di seguito stabilito.

Articolo 8 - Recesso di un Fondatore.

Ogni Fondatore potrà recedere dalla Fondazione in qualsiasi momento con preavviso di giorni sessanta. Anche in caso di recesso permarrà in capo al Fondatore receduto l'obbligo di versamento delle "contribuzioni annuali" già deliberate nel rispetto delle forme sopra indicate all'articolo 6.

Articolo 9 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Collegio dei Fondatori;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente della Fondazione;
- il Vice Presidente;
- il Segretario generale;
- il Tesoriere;
- il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore Unico.

Articolo 10 - Collegio dei Fondatori

Il Collegio dei Fondatori è composto da cinque membri:

- il Presidente indicato dal Fondatore Manageritalia ai sensi del successivo articolo 14,
- il Vice Presidente indicato dal Fondatore CIDA ai sensi del successivo articolo 15,
- due membri indicati dal Fondatore Manageritalia,
- un membro indicato dal Fondatore CIDA.

I membri indicati come Presidente e Vice Presidente assumono detta funzione sia in seno al Collegio dei Fondatori, sia in seno al Consiglio Direttivo. La veste di membro del Collegio dei Fondatori è, pertanto, compatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.

Tutti i membri indicati durano in carica tre anni, salvo revoca da parte del Fondatore che l'ha indicato e sono rieleggibili. In caso di revoca il Fondatore competente all'atto della revoca provvede, contestualmente, alla nomina del sostituto che resta in carica fino alla scadenza

naturale fissata per l'amministratore sostituito acquisendone, se del caso, l'eventuale funzione di Presidente o di Vice Presidente. In caso di dimissioni il Fondatore competente provvede alla nomina del sostituto. Tutti i componenti degli organi della Fondazione dovranno possedere comprovati requisiti di onorabilità.

Il Collegio dei Fondatori è l'organo al quale è riservata la deliberazione sulle linee strategiche della vita della Fondazione e sulle modalità più idonee al raggiungimento del suo scopo.

Il Collegio dei Fondatori, inoltre, nomina i membri del Collegio dei Revisori ai sensi del successivo articolo 18. Il Collegio dei Fondatori ha il compito di:

- stabilire i criteri ed i requisiti perché i soggetti di cui all'art. 7 possano divenire Fondatori;
- procedere all'ammissione di nuovi Fondatori;
- determinare l'entità del compenso del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori;
- approvare il bilancio preventivo e consuntivo ed il programma di attività, predisposti dal Consiglio Direttivo;
- approvare le modifiche statutarie proposte dal Consiglio Direttivo;
- deliberare le modifiche statutarie che autonomamente ritenga necessarie;
- deliberare lo scioglimento dell'Ente e la devoluzione del patrimonio;
- svolgere ogni ulteriore compito ad esso attribuito dal presente statuto.

Il Collegio dei Fondatori ha facoltà di nominare un Presidente Onorario della Fondazione senza diritto di voto.

Articolo 11 - Modalità di funzionamento del Collegio dei Fondatori.

Il Collegio dei Fondatori si riunisce almeno due volte all'anno nonché ad istanza di almeno uno dei soci fondatori qualora ne ravvisi l'opportunità.

Il Collegio dei Fondatori è presieduto dal Presidente della Fondazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente, o, in caso di mancanza o impedimento di costoro, da altra persona nominata dal Collegio dei Fondatori. Il Presidente della Fondazione convoca senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova della avvenuta ricezione, almeno otto giorni prima dell'adunanza

indicando luogo, ora e giorno dell'adunanza e l'inerente ordine del giorno, nonché le medesime indicazioni per la seconda convocazione. Il Collegio dei Fondatori può essere convocato anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia. L'avviso di convocazione può altresì essere inoltrato attraverso l'utilizzo di messaggi di posta elettronica agli indirizzi comunicati dai Fondatori e di cui si abbia prova della avvenuta ricezione.

In caso di urgenza, la convocazione può avvenire, con le modalità suindicate, con tre giorni di preavviso.

Il Collegio dei Fondatori è validamente costituito, in prima convocazione, con la presenza della totalità dei componenti dell'organo. In seconda convocazione la riunione sarà valida con la presenza di almeno tre dei componenti.

È anche consentito l'intervento mediante teleconferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti; in particolare, è necessario che:

i) siano presenti nello stesso luogo il Presidente della riunione ed il soggetto verbalizzante, i quali provvederanno alla formazione e alla sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta l'adunanza in detto luogo;

ii) sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Tutte le delibere del Collegio dei Fondatori sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni concernenti l'approvazione di modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Ente, è richiesta l'unanimità.

Ciascun membro ha diritto ad un voto.

Nel caso di impossibilità ad intervenire all'adunanza del Collegio dei Fondatori, ciascun "membro" può delegare altro "membro". Non è previsto limite di delega passiva, né obblighi di forma per la delega.

Alle riunioni del Collegio dei Fondatori partecipano, senza diritto di voto i membri del Collegio dei Revisori,

ovvero il Revisore unico, il Segretario Generale e il Tesoriere, se nominati.

Articolo 12 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri: il Presidente ed il Vice Presidente indicati ai sensi del precedente articolo 10 e tre membri di cui due indicati dal Fondatore Manageritalia ed uno dal Fondatore CIDA.

Tutti i componenti degli organi della Fondazione dovranno possedere comprovati requisiti di onorabilità.

Tutti i Consiglieri durano in carica tre anni, salvo revoca da parte del Fondatore che l'ha indicato e sono rieleggibili. In caso di revoca il Fondatore competente all'atto di revoca provvede contestualmente alla nomina del sostituto che resta in carica fino alla scadenza naturale fissata per l'amministratore sostituito. In caso di dimissioni, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il Fondatore competente provvede alla nomina del sostituto.

Il membro del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, non partecipa a 3 riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

Il Consiglio Direttivo viene convocato ogni qualvolta il Presidente lo reputi opportuno o su richiesta di almeno uno dei suoi membri. La convocazione deve essere inviata almeno 5 giorni prima del giorno fissato per la riunione, attraverso l'utilizzo di e-mail registrate o con tecnologie equivalenti, e deve contenere l'ordine del giorno e l'indicazione del giorno e dell'ora di riunione. In caso di urgenza la convocazione può avvenire, con le modalità suindicate, con 3 giorni di preavviso.

Il Consiglio si riunisce con la presenza di almeno tre membri, tra cui il Presidente, e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano, senza diritto di voto i membri del Collegio dei Revisori, ovvero il Revisore unico, il Segretario Generale e il Tesoriere, se nominati.

È anche consentito l'intervento mediante teleconferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti; in particolare, è necessario che:

i) siano presenti nello stesso luogo il Presidente della riunione ed il soggetto verbalizzante, i quali

provvederanno alla formazione e alla sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta l'adunanza in detto luogo;

ii) sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Tutti i componenti del Consiglio Direttivo sono tenuti alla riservatezza in ordine a notizie sull'attività di gestione o sul funzionamento della Fondazione, con eccezione delle sole notizie fornite ai fini di divulgazione esterna e pubblicizzazione dell'attività della Fondazione.

Il Consiglio Direttivo può invitare alle sue riunioni, senza diritto di voto, i Fondatori a fini consultivi su progetti specifici o attività della Fondazione.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale a cura di un segretario scelto all'inizio della seduta tra i Consiglieri; il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dallo stesso segretario.

Articolo 13 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quanto di competenza degli altri organi della Fondazione.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente della Fondazione.

In particolare il Consiglio delibera:

- sulle attività da porre in essere per l'attuazione dello scopo della Fondazione;

- sui programmi generali dell'attività, sulle modalità di investimento del patrimonio e sulle forme della struttura organizzativa della Fondazione;

- sulla eventuale nomina del Segretario Generale e del Tesoriere;

- sull'istituzione dell'eventuale Comitato d'Onore, con compiti di alta rappresentanza, individuandone le attribuzioni, nominandone i componenti e determinandone il numero;

- sull'istituzione di eventuali altri organi di supporto alle attività della Fondazione, individuandone le

attribuzioni, nominandone i componenti e determinandone il numero;

- sull'approvazione del progetto di bilancio annuale e di bilancio preventivo, redatti a cura del Presidente, con l'assistenza del Tesoriere, e sulla proposta di destinazione degli avanzi di esercizio, fermo restando il divieto assoluto della loro distribuzione, da sottoporre all'approvazione del Collegio dei Fondatori;

- sulla proposta di costituzione o partecipazione in società o enti, assunzione di interessenze, o adesione in genere ad enti, pubblici o privati, costituiti o costituendi, sempre a condizione che le attività di questi soggetti siano strumentali o direttamente connesse con le attività istituzionali della Fondazione da sottoporre all'approvazione del Collegio dei Fondatori;

- sull'accettazione di donazioni e lasciti.

In deroga a quanto previsto al precedente art. 12, il Consiglio Direttivo è chiamato a, obbligatoriamente, deliberare all'unanimità in tema di quantificazione delle "contribuzioni annuali" di cui al precedente articolo 6.

Il Consiglio può delegare proprie attribuzioni, anche in via continuativa, per singoli atti o categorie di essi, al Presidente della Fondazione, ad altri componenti del Consiglio, al Segretario Generale o al Tesoriere, determinando i limiti della delega. Nell'ambito dei poteri attribuiti dalla delega viene attribuita la rappresentanza legale della Fondazione. Oltre che a singoli membri del Consiglio Direttivo la rappresentanza legale può essere attribuita anche a dipendenti ed a terzi nei limiti delle procure loro conferite.

Articolo 14 - Il Presidente

Il Presidente della Fondazione è indicato dal Fondatore Manageritalia ai sensi del precedente articolo 10, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Presidente della Fondazione ha la legale rappresentanza della Fondazione con i poteri di ordinaria amministrazione, ed è contestualmente Presidente del Consiglio Direttivo e rappresenta la Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente:

- convoca e presiede il Collegio dei Fondatori e il Consiglio Direttivo e ne cura l'esecuzione delle delibere;

- predispone, con l'assistenza dell'eventuale Tesoriere, in tempi utili, il progetto di bilancio consuntivo e del bilancio preventivo rispettivamente corredati da relazioni

sull'andamento della gestione, da presentare alla delibera del Consiglio Direttivo e alla successiva approvazione del Collegio dei Fondatori;

- sovrintende alla struttura organizzativa e dirige il personale della Fondazione;
- può stipulare contratti strumentali alle finalità istituzionali quali accordi di affitto, di leasing o noleggio sia di apparecchiature che di autoveicoli;
- relaziona il Consiglio Direttivo delle attività di ordinaria amministrazione poste in essere.

Articolo 15 - Il Vice Presidente

Il Vice Presidente della Fondazione è indicato dal Socio Fondatore CIDA ai sensi del precedente articolo 10, resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo, ovvero per un triennio.

Il Vice-Presidente, delegato dal Presidente, potrà avere la responsabilità operativa di specifiche aree di attività o di iniziative della Fondazione in settori specifici. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Vice Presidente ne svolgerà le funzioni.

Articolo 16 - Segretario Generale

Il Segretario Generale è nominato, sempre che ne ravvisi l'opportunità della sua istituzione, dal Consiglio Direttivo e può essere scelto anche al di fuori dei componenti del Consiglio stesso.

Il Segretario Generale assiste il Consiglio Direttivo e il Presidente nella preparazione dei programmi di attività della Fondazione, nella loro presentazione agli organi collegiali, nonché al successivo controllo dei risultati; partecipa inoltre all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo ed alla proposizione degli schemi del bilancio preventivo e consuntivo; collabora alla gestione e allo sviluppo dei programmi di attività della Fondazione; è responsabile della regolare tenuta dei libri della Fondazione.

Il mandato del Segretario ha la durata di tre anni, è rinnovabile ed è revocabile con il voto favorevole alla revoca di due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo.

Articolo 17 - Il Tesoriere

Qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità, può procedere alla nomina del Tesoriere, scelto anche al di fuori dei componenti del Consiglio stesso. Il Tesoriere cura la gestione della cassa della Fondazione e ne tiene

la contabilità, effettua le relative verifiche, sovrintende la tenuta dei libri contabili, coadiuva il Presidente e il Segretario Generale, se nominato, nella predisposizione del bilancio consuntivo e preventivo, accompagnandoli con idonea relazione contabile.

Il mandato del Tesoriere ha la durata di tre anni, è rinnovabile ed è revocabile con il voto favorevole alla revoca di due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo.

Articolo 18 - Collegio dei Revisori dei Conti: ovvero il Revisore Unico.

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri, di cui due indicati dal Fondatore Manageritalia ed uno dal Fondatore CIDA ai sensi del precedente articolo 10.

Il Collegio è composto da persone scelte tra iscritti all'albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili o nell'elenco dei Revisori Contabili.

Il Collegio dei Revisori esercita il controllo di legalità, vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione ed esercita il controllo contabile. Il Collegio dei Revisori resta in carica tre esercizi e può essere rieletto. Il Collegio dei Revisori partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Collegio dei Fondatori e del Consiglio Direttivo.

La carica di Revisore è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo della Fondazione, nonché con ogni altro incarico conferito dalla Fondazione medesima.

La funzione di Presidente del Collegio spetta al Revisore indicato dal Fondatore CIDA.

In sostituzione del Collegio può essere nominato, da parte del Collegio dei Fondatori, un Revisore Unico, da indicarsi, nel caso, a cura del Fondatore CIDA, con le medesime funzioni e con i medesimi poteri dello stesso Collegio dei Revisori dei Conti. Il Collegio dei revisori dei conti o il Revisore Unico non devono essere parenti entro il quarto grado o coniugi degli Amministratori.

Articolo 19 - Scritture Contabili - Libri sociali

La Fondazione provvede alla tenuta delle scritture contabili e alla tenuta dei libri sociali e si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel codice civile.

Articolo 20 - Esercizio Finanziario

Bilancio Consuntivo e Preventivo

L'esercizio finanziario si apre il 1° gennaio e si chiude

il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo approva il progetto di bilancio preventivo entro il 30 novembre di ciascun anno e il progetto di bilancio consuntivo entro 30 giorni prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio consuntivo da parte del Collegio dei Fondatori. Il Collegio dei Fondatori approva il bilancio preventivo dell'anno in corso entro il 31 gennaio e il bilancio consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

I bilanci dovranno essere accompagnati da una relazione sull'andamento della gestione e dalla relazione Collegio dei Revisori dei Conti o del Revisore Unico. La Fondazione può assumere impegni e contrarre obbligazioni nel rispetto di quanto stabilito dal bilancio preventivo. Sono consentiti mutamenti del bilancio preventivo in corso di esercizio.

Gli avanzi annuali di gestione, ove non sia necessario ripianare disavanzi degli esercizi precedenti, saranno utilizzati per potenziare le attività istituzionali dell'Ente o per acquistare beni strumentali allo svolgimento di tali attività.

Alla Fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve durante la vita della Fondazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni similari che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

Articolo 21 - Liquidazione

Il Collegio dei Fondatori delibera all'unanimità la messa in liquidazione della Fondazione. In tal caso il Consiglio Direttivo fornisce le indicazioni necessarie per la devoluzione del patrimonio netto residuo con l'obbligo di devolverlo ad altre organizzazioni similari o a fini di pubblica utilità.

Articolo 22 - Preventiva Mediazione.

Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali adire le vie legali è richiesto per legge) sorga fra i Fondatori e la Fondazione, i suoi Organi Sociali o i membri di tali organi, ancorché solo fra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, dovrà essere portata

in mediazione finalizzata alla conciliazione, presso un Organismo di Mediazione iscritto, a norma del D.lgs. 28/2010. In caso di ricorso alla mediazione, sono sospesi gli effetti di eventuali decisioni assunte da parte degli organi sociali competenti relativamente alla controversia "de qua", fino alla conciliazione ovvero alla scadenza dei termini di legge della mediazione medesima. Decorsi i termini della mediazione senza che sia intervenuto accordo tra le parti la decisione è deferita al giudizio del Tribunale competente.

Articolo 23 - Clausola di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, trovano applicazione le disposizioni contenute nel codice civile e le norme di legge italiane ed europee vigenti in materia.